



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. [REDACTED], ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale [REDACTED], avente
ad oggetto “*opposizione a precetto*”, discussa e decisa ex articolo 281 *sexies*
c.p.c. all’udienza dell’11.7.2024 con riserva di deposito della sentenza ai
sensi e per gli effetti dell’ultimo comma della medesima disposizione

TRA

[REDACTED] con
l’Avv. BRONZI BIANCA (C.F. BRNBNC82M51G942K) e l’Avv.
GENOVESE SAVINO (GNVSVN74L28H703A);

[REDACTED] con
l’Avv. BRONZI BIANCA (C.F. BRNBNC82M51G942K) e l’Avv.
GENOVESE SAVINO (GNVSVN74L28H703A);

CONTRO

[REDACTED] -
contumace

[REDACTED]

IN QUALITÀ DI PROCURATRICE SPECIALE [REDACTED]

[REDACTED] con l’Avv. DOMENEGOTTI
MARGHERITA (C.F. DMNMGH78H69A182Z) e l’Avv. PESENTI
MARCO (PSNMRC63E05F205W);

* * * * *

All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti a cui si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

1.

La censura circa l'insussistenza di un valido titolo esecutivo, che possa ex articolo 474 c.p.c. legittimare la preannunciata esecuzione, è fondata.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 3 maggio 2024, in controtendenza con quanto sino a prima predicato, ha proposto un significativo *revirement* giurisprudenziale secondo cui *“l'accordo negoziale col quale una banca concede una somma a mutuo effettivamente erogandola al mutuatario, ma convenendo al tempo stesso che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita alla mutuante, con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, ancorché idoneo a perfezionare un contratto reale di mutuo, non consente di ritenere che dal negozio stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento in cui l'importo erogato è successivamente svincolato ed entrato nel patrimonio del soggetto finanziato; conseguentemente, si deve escludere che un siffatto contratto costituisca, di per sé solo, titolo esecutivo contro il mutuatario, essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e*

ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, sorgendo in capo a quest'ultima, solo da tale momento, l'obbligazione di restituzione di detto importo”.

Nella fattispecie, benché vi sia stata la quietanza delle somme, le parti hanno dato atto della riconsegna delle stesse all'istituto di credito costituendole in deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi posti a carico della medesima parte finanziata. Nel contratto si legge, inoltre, che *“lo svincolo delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni previste nel precedente articolo 2, primo e secondo comma, fermo peraltro il disposto di cui all'ultimo comma del medesimo articolo”.*

Benché non si dubiti che ci si trovi dinanzi ad un contratto reale di mutuo valido e perfetto, deve comunque opinarsi nel senso che dal negozio stipulato tra le parti non risulti un'obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della predetta somma (immediatamente rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligo sorge, per esplicita volontà delle parti stesse, solo nel momento dello svincolo. Conseguentemente, tale contratto, di per sé solo, non può costituire valido titolo esecutivo contro il mutuatario - anche se le somme sono state concretamente svincolate - essendo necessario a tal fine un ulteriore atto, consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata), attestante l'effettivo svincolo della somma già mutuata.

Ne consegue la fondatezza della censura circa l'insussistenza di un valido titolo esecutivo che possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 c.p.c., legittimare la preannunciata esecuzione.

Ogni altra questione è assorbita dato che le considerazioni sopra enunciate sono di per sé sole sufficienti ad accogliere l'opposizione.

2.

In casu ricorre il presupposto del cd. *“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”* che legittima ex articolo 92, c. 2, c.p.c. la compensazione totale delle spese di lite.

La Cassazione, sino al radicale *revirement* del 3 maggio 2024, ha sempre ritenuto infondata la censura di insussistenza di un valido titolo esecutivo allorquando, erogata e quietanzata una somma di denaro oggetto di un contratto di mutuo, la stessa fosse stata riversata *ex novo* alla banca su di un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (cfr. *ex multis* Cass. 9229/2022). Non v'è, pertanto, chi non veda come l'orientamento diametralmente opposto enucleato dalla Suprema Corte nel maggio 2024 - successivamente all'iscrizione a ruolo della presente opposizione - si ponga in netto contrasto con gli insegnamenti sino ad allora predicati. Il mutamento giurisprudenziale testé citato incide, inoltre, su di una questione dirimente nella presente opposizione: ovvero la sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo che abbia i crismi di cui all'articolo 474 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e per essa [REDACTED], ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inesistenza di un valido titolo esecutivo che possa legittimare la preannunciata esecuzione;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Matera in data 11 luglio 2024.

Il Giudice

Angelo Franco